



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma

Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815

Indirizzo internet: lazio.lnd.it

E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 199 del 12/12/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 novembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, CHIARA CECINELLI, ALDO GOLDONI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

21) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00 CON DIFFIDA E N.1 GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.52 SGS DEL 23/10/2025
(Gara: TIVOLI CALCIO 1919 – URBETEVERE CALCIO del 19/10/2025 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 171 del 21/11/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

Ascoltata la società;

Sentito l'arbitro.

La società Tivoli Calcio 1919 proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo, tutto integralmente richiamato in sede di audizione, chiedeva in via principale l'annullamento delle sanzioni ed in via subordinata la riduzione delle stesse.

La società sostiene la piena estraneità di propri tesserati e di propri sostenitori rispetto ai fatti narrati dal direttore di gara, contesta l'assoluta genericità del referto del direttore di gara che non delinea mai in maniera dettagliata e specifica i contorni della vicenda.

Inoltre manca in toto la fedele ricostruzione e identificazione dei soggetti che si presuma abbiano causato non solo il parapiglia finale all'uscita degli spogliatoi ma anche i disordini verificatisi

durante l'incontro.

Sottolineano inoltre il clima del tutto tranquillo in cui si è svolta la partita.

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, oltre ad aver ascoltato l'arbitro, preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo sulla sanzione della gara da giocare a porte chiuse ai sensi dell'art. 137, comma 3 lettera C del C.G.S..

Successivamente ritiene che quanto riferito dal direttore di gara sia pienamente appropriato e rispondente a quanto effettivamente accaduto sia durante l'incontro che all'uscita della squadra dell'Urbetevere.

Il comportamento tenuto dai sostenitori della società Tivoli Calcio 1919 è estremamente grave e pertanto meritevole di censura, si ritiene tuttavia di poter leggermente ridurre la misura dell'ammenda.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'obbligo di disputare n.1 gara a porte chiuse, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 800,00, confermando altresì la diffida.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 27 novembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GISELDA TORELLA
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI

50) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE CINTI FEDERICO (GRIFONE GIALLOVERDE), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.156 LND DEL 12/11/2025

(Gara: ROMA CITY F.C. A.S.D. – GRIFONE GIALLOVERDE del 09/11/2025 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

Cinti Federico, giocatore della squadra Grifone Gialloverde, proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 156 del 12/11/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti del seguente preciso tenore: “*SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE CINTI FEDERICO (GRIFONE GIALLOVERDE). Per aver rivolto all’arbitro espressioni offensive ed irriguardose (art. 36 comma 1 lettera a del CGS) 2*”.

Esponeva il reclamante (nella fattispecie della partita, posizionato in panchina) che, a seguito di un calcio di rigore assegnato in danno della propria squadra, pur limitandosi ad esclamare “*Ogni domenica oh! Ogni domenica oh!*” senza, a suo dire, proferire le espressioni offensive e/o irriguardose riportate nel referto arbitrale, veniva espulso dal direttore di gara. Chiedeva pertanto la revisione/riduzione della sanzione considerata sproporzionata. In sede di audizione, venivano ascoltati sia il giocatore che l’Avv. Daniele Salustri, difensore del Cinti, i quali ribadivano la propria linea difensiva e chiedevano l’ammissione di mezzi istruttori. Letto il referto arbitrale, che fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato. L’art. 36 comma 1 lettera a) posto a base della decisione resa in primo grado prevede la sanzione minima della squalifica di quattro giornate in danno dei giocatori per comportamento irriguardoso ed offensivo nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi quello messo in atto dal Cinti, come descritto nel referto arbitrale. Non risultano provate in sede di appello circostanze dirimenti e/o attenuanti tali da giustificare la revisione della sanzione. In particolare, l’efficacia privilegiata del referto arbitrale non è stata formalmente messa in discussione. In ordine alla richiesta di mezzi istruttori da parte del reclamante, occorre al riguardo rammentare che, secondo costante giurisprudenza, i principi della giustizia sportiva sono ispirati a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali specie nel giudizio di appello, che, come è noto, deve tendenzialmente qualificarsi quale *revisio prioris instantiae* e non quale *novum judicium*, per cui l’intervento della Corte è ordinariamente limitato al controllo della decisione impugnata e non anche al riesame dell’intero merito della controversia. Se è vero poi che l’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che “*I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale*”, è lo stesso art. 61, comma 2, a delimitare l’ammissibilità della suddetta prova all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione. Nella fattispecie, non c’è alcun dubbio sull’identità del tesserato responsabile del comportamento sanzionato. Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Giselda Torella

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

47) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PRIMA PORTA SAXA RUBRA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BRUNO DOMENICO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 13/11/2025

(Gara: PRIMA PORTA SAXA RUBRA – BORGATA GORDIANI del 09/11/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

ASD Prima Porta proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 158 del 13/11/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti che comminava al calciatore Bruno Domenico la squalifica di sei gare effettive *“Perchè al termine della gara spintonava e prendeva per il collo un avversario. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all’arbitro espressioni offensive (art. 36 comma 1 lettera a del CGS) 2”*.

Esponeva la reclamante che, a suo dire, il Bruno sarebbe stato provocato a fine gara da un avversario di gioco e si sarebbe limitato a toccare la spalla di quest’ultimo senza però prenderlo per il collo e/o spintonarlo, come proverebbe il video allegato. Chiedeva pertanto la revisione/riduzione della sanzione considerata ingiusta.

Letto il referto arbitrale, che, come noto, ha natura *fidefaciente* ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato.

Come indicato in referto, invero, alla condotta gravemente antisportiva del Bruno il quale spintonava e prendeva per il collo un avversario al termine della gara si aggiungevano, una volta ricevuto il provvedimento disciplinare, espressioni offensive nei confronti del direttore di gara.

Non risultano provate in sede di appello circostanze dirimenti e/o attenuanti tali da giustificare la revisione della sanzione.

Quanto alla richiesta di esame del video allegato, la stessa deve essere rigettata.

Come noto, l’art. 61, comma 2, delimita l’ammissibilità della suddetta prova all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione.

Nella fattispecie, non c’è alcun dubbio sull’identità del tesserato responsabile del comportamento sanzionato.

Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 4 dicembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

51) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GRIFONE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ELIA EDOARDO FINO AL 16/01/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.156 LND DEL 12/11/2025

(Gara: SS VITTORIA ROMA 1908 – GRIFONE CALCIO del 08/11/2025 – Campionato Under 19 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 05/12/2025

ASD Grifone Calcio proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 156 del 12/11/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti che comminava al dirigente Elia Edoardo l'inibizione fino al 16/01/2026 "Per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive (art. 36 comma 1 lettera a del CGS)".

Esponeva la reclamante che, a suo dire, la giovane età, la mancanza di esperienza e l'assenza di precedenti disciplinari del dirigente destinatario della sanzione avrebbero dovuto essere prese in considerazione per la revisione/riduzione dell'inibizione (65 giorni), giudicata sproporzionata, anche in considerazione della condotta effettivamente tenuta.

Veniva ascoltato in audizione l'Avv. Francesco Casarola, legale del tesserato sanzionato, il quale ribadiva i contenuti e le richieste di cui al ricorso.

Letto il referto arbitrale, che, come noto, ha natura *fidefaciente* ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato.

L'art. 36 comma 2 lettera a) CGS, posto a base della decisione resa in primo grado, prevede la sanzione minima dell'inibizione di due mesi in danno dei dirigenti in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Tale è da considerarsi quella messa in atto dal dirigente Elia Edoardo, come descritto nel referto arbitrale.

Non risultano provate in sede di appello circostanze dirimenti e/o attenuanti tali da giustificare la revisione della sanzione né quelle invocate in reclamo appaiono atte a riformare la decisione impugnata.

Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

56) RECLAMO PROPOSTO DALL'ALLENATORE ISABELLA ALBINO (NUOVA TOR TRE TESTE), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 SGS DEL 13/11/2025

(Gara: NUOVA TOR TRE TESTE – ACCADEMIA ATL. LODIGIANI del 09/11/2025 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 05/12/2025

Albino Isabella, allenatore della squadra Tor Tre Teste, proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 72 del 13/11/2025 - Attività di Settore Giovanile e Scolastico del seguente preciso tenore: “*SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE ALBINO ISABELLA (TOR TRE TESTE). Espulso per cumulo di ammonizioni. Nell'abbandonare il terreno di gioco rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro unitamente a frasi blasfeme (art. 36 comma 1 lettera a del CGS)*”.

Esponeva il reclamante che, a seguito di doppia ammonizione, veniva espulso dal direttore di gara e che, a suo dire, sarebbe uscito dal terreno di gioco “senza assumere atteggiamenti offensivi oltraggiosi e/o ostruzionistici”, come provava il video allegato.

Chiedeva pertanto la revisione/riduzione della sanzione considerata sproporzionata.

In sede di audizione, veniva ascoltato l’Avv. Antonio Nebuloso, difensore del tecnico Isabella, il quale ribadiva i contenuti e le richieste del ricorso.

Innanzi tutto, il video allegato non può essere preso in esame come prova.

Come noto, l’art. 61, comma 2, CGS delimita l’ammissibilità della suddetta prova all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione.

Nella fattispecie, non c’è alcun dubbio sull’identità del tesserato responsabile del comportamento sanzionato.

Letto il referto arbitrale, che fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è parzialmente fondato.

L’art. 36 comma 1 lettera a) posto a base della decisione resa in primo grado prevede la sanzione minima della squalifica di quattro giornate in danno dei giocatori e/o tecnici per comportamento irriguardoso ed offensivo nei confronti degli ufficiali di gara.

Tale è da considerarsi quello messo in atto dall’allenatore Sig. Isabella, come descritto nel referto arbitrale.

Occorre tuttavia considerare, da un lato, che nel referto non si ha esatta contezza delle espressioni che il direttore di gara ha qualificato come “*blasfemie*” (con la conseguenza che tali espressioni non sono in concreto valutabili) e, dall’altro lato, però la circostanza (rilevabile dal referto stesso) che il comportamento offensivo risulta rivolto non solo all’arbitro ma anche all’allenatore della squadra avversaria.

Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Isabella Albino a 5 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

59) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MORELLI LEONARDO PER 8 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE GRIECO GIANLUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.30 LND DEL 20/11/2025

(Gara: REAL MONTELANICO – KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D. del 15/11/2025 – Campionato Terza Categoria Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 05/12/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Kolbe Ponte Mammolo A.S.D.; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 12 dicembre 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galietti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato